

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - DEFINIZIONI

Nel presente Capitolato e, in genere, in tutta la documentazione sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:

"Aggiudicatario" o "Contraente"	Il soggetto, anche singolo o raggruppato, a cui sarà affidata l'esecuzione del servizio all'esito della presente procedura di gara.
"Capitolato"	Il presente Capitolato d'onori che definisce i contenuti fondamentali del servizio e fissa le procedure per la presentazione dell'offerta e per lo svolgimento della gara.
"Amministrazione" o "Amministrazione committente" o "Stazione appaltante"	Il Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per la Programmazione e i Programmi Europei, in qualità di Amministrazione competente per l'attivazione delle attività di assistenza tecnica all'attuazione del PON "Reti e Mobilità".
"Contratto"	Il contratto che, all'esito della presente gara, l'Amministrazione committente stipulerà con l'Aggiudicatario del servizio.
"Offerente" o "Concorrente"	Le imprese, singole o raggruppate, che presentano la propria offerta in vista dell'affidamento dell'appalto.
"Servizio"	Il servizio oggetto della presente gara, consistente nella Assistenza tecnica all'attuazione e gestione del PON "Reti e Mobilità" relativamente al periodo 2008-2015.
"PON Reti e Mobilità" o "Programma Operativo" o "PON"	Il Programma Operativo Nazionale "Reti e Mobilità" 2007-2013 per l'Obiettivo Convergenza, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)6318 del 7 dicembre 2007.
"Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013" o "QSN"	Il documento, approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, con cui è stato definito un approccio programmatico strategico e un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali. Il Quadro restituisce la strategia e le priorità di azione della politica regionale unitaria (finanziata da risorse aggiuntive, sia comunitarie che nazionali), gli obiettivi generali e specifici di tale azione, la partecipazione dei fondi comunitari e le altre fonti finanziarie, nonché i territori ammissibili per il periodo di programmazione 2007-2013.

ART. 2 - CONTESTO

Le attività di assistenza tecnica 1994-1999 e 2000-2006 avevano per obiettivo quello di rendere l'azione dei Fondi strutturali più efficace, più leggibile e più trasparente, di farne meglio conoscere e comprendere le finalità e i contenuti.

Il nuovo periodo di programmazione 2007-2013 si inserisce, in termini generali, in una linea di sostanziale continuità con le esperienze precedenti, ma evidenzia un più elevato livello di attese rispetto all'efficacia complessiva delle attività di assistenza tecnica, tenuto anche conto:

- della accresciuta capitalizzazione degli approcci teorici e delle pratiche conseguenti allo sviluppo di più generazioni di programmi operativi;
- della maggiore focalizzazione e precisazione dei fabbisogni espressi dalle amministrazioni destinatarie di dette attività.

Inoltre, in considerazione della dimensione più marcatamente strategica della programmazione 2007-2013 – annunciata negli "Orientamenti strategici" della Commissione e compiutamente espressa nel "Quadro Strategico Nazionale" per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 (QSN) predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con le Amministrazioni centrali e le Regioni – anche le attività di assistenza

tecnica di cui all'art. 46 del Regolamento Generale (CE) n. 1083/2006 devono sviluppare i propri compiti specifici recependo i nuovi orientamenti e conformando in maniera coerente approcci, metodi e strumenti.

Il Programma Operativo Nazionale (PON) "Reti e Mobilità" 2007-2013, cofinanziato dal FESR (Fondo Europeo di sviluppo regionale), per il quale il Ministero delle Infrastrutture esercita il ruolo di Autorità di gestione, ha elaborato un disegno di assistenza tecnica basato su due fondamentali priorità:

- assicurare che la logica di attuazione del Programma sia coerente con l'approccio strategico assunto dalle politiche di coesione e ne sostenga, nel modo più adeguato, l'inserimento e l'integrazione nel più ampio contesto di azione definito dalla Programmazione unitaria;
- strutturare un sistema di relazioni interne alla rete degli attori, istituzionali e non, interessati dallo sviluppo del Programma che sia capace di:
 - sviluppare logiche di azione coerenti con il nuovo quadro regolamentare;
 - disegnare "territori di progetto" forti e coesi rispetto ai grandi obiettivi delle politiche di coesione;
 - promuovere l'emersione e il consolidamento di progetti di qualità;
 - accompagnare l'attuazione del Programma con l'efficacia e l'efficienza necessarie.

Coerentemente, l'Asse III "Assistenza Tecnica" del Programma è stato declinato in due obiettivi operativi:

- l'obiettivo operativo III.1, finalizzato ad incrementare i livelli di efficienza, efficacia e trasparenza nella gestione operativa del Programma durante il suo intero ciclo di vita: gestione, monitoraggio, sorveglianza, valutazione, informazione, controllo e rendicontazione;
- l'obiettivo operativo III.2, finalizzato a disseminare e a stabilizzare, attraverso la conoscenza del PON "Reti e Mobilità" da parte del pubblico e dei beneficiari, la cultura della governance e della progettazione territoriale, favorendo in tal modo la formazione di una visione partecipe e positiva dei cambiamenti prodotti dalle realizzazioni cofinanziate dal Programma.

In conclusione, le attività di assistenza tecnica previste dal PON "Reti e Mobilità" hanno l'ambizione:

- di divenire uno strumento di "pilotaggio" effettivo del Programma assicurando all'Autorità di Gestione il coordinamento strategico dell'insieme degli interventi cofinanziati e il governo delle articolazioni con gli altri dispositivi nazionali e comunitari che partecipano alla messa in opera della strategia di Lisbona e alla piena attuazione della Programmazione unitaria;
- di rendere pienamente efficace il coordinamento verticale e orizzontale delle azioni intraprese rispettivamente dall'Autorità di Gestione e dalle altre Istituzioni nazionali e comunitarie interessate dall'attuazione del Programma, rafforzando, da un lato, le interazioni in materia di assistenza tecnica alle varie scale e favorendo, dall'altro, l'apertura e il dialogo tra gli attori le cui azioni contribuiscono ad alimentare la strategia di Lisbona.

ART. 3 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Nell'ambito delle finalità richiamate nel precedente articolo 2, la gara ha per oggetto il servizio di Assistenza tecnica per la programmazione, attuazione e sorveglianza del PON "Reti e Mobilità" 2007-2013.

Al fine di meglio rispondere alle sfide poste dai nuovi orientamenti programmatici (concentrazione delle risorse, selettività dei progetti, contributo degli interventi alla strategia di Lisbona / Göteborg, ecc.), l'attività di assistenza tecnica sarà tesa al rafforzamento dell'azione svolta dall'Autorità di Gestione attraverso:

1. la definizione e la messa in atto di un dispositivo per il pilotaggio strategico del Programma, da realizzare in particolare grazie ad una più efficace fertilizzazione reciproca tra l'approccio "alto-basso" (i grandi temi e le azioni di scenario che definiscono la strategia sviluppata dal Programma) e i progetti provenienti dal classico approccio "basso-alto", ciò che presuppone un accresciuto sforzo di selettività nelle decisioni di investimento e di apertura ai contesti di intervento;
2. un accompagnamento più efficace dell'azione dei beneficiari e di altri soggetti a vario titolo coinvolti nell'attuazione e gestione del PON mediante un potenziamento delle attività di animazione e di ingegneria gestionale dei progetti;

3. un sforzo rilevante, da sviluppare durante l'intero ciclo di vita del Programma, per la capitalizzazione dei risultati delle operazioni in corso di sviluppo, in maniera da:
 - facilitare l'identificazione delle buone pratiche;
 - ottimizzare, anche oltre i confini geografici e settoriali del Programma, gli insegnamenti che ne derivano, facilitandone il trasferimento nel contesto allargato della Programmazione unitaria;
 - rafforzare, per il tramite di conoscenze condivise tra gli attori, una comune e più adeguata "cultura del progetto" delle trasformazioni territoriali associate alle reti infrastrutturali.

I richiesti servizi di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione del Programma, nel quadro della regolamentazione comunitaria e nazionale, possono essere così elencati, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. supporti specialistici ed operativi all'implementazione e attuazione del Programma con particolare riguardo a:
 - a) la regolazione dei rapporti e le attività che riguardano l'Ufficio dell'Autorità di Gestione con le altre Autorità del Programma, gli Uffici dei Responsabili di Linee di attività ed i Beneficiari degli interventi finanziati, ivi inclusa la formulazione di pareri richiesti dall'Autorità di Gestione;
 - b) la procedura di notifica dei regimi di aiuto ai sensi del Trattato e la comunicazione dei grandi progetti ai sensi del Regolamento (CE) 1083/2006 alla Commissione ai fini della decisione comunitaria;
 - c) la definizione e la manutenzione delle procedure e degli strumenti di gestione, verifica e controllo degli interventi del Programma;
 - d) il processo di rendicontazione della spesa, sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati, all'Autorità di Certificazione del Programma per la presentazione periodica delle domande di pagamento alla Commissione e allo Stato;
2. supporti specialistici ed operativi alla programmazione relativamente alle attività di revisione e modifica del Programma, approvato dalla Commissione europea, ivi incluso il supporto tecnico nei rapporti con i soggetti e gli organismi nazionali, regionali e comunitari interessati;
3. supporti specialistici ed operativi alla sorveglianza del Programma con specifico riferimento:
 - a) all'organizzazione e al funzionamento del Comitato di Sorveglianza del Programma;
 - b) al raccordo con le altre attività individuate nell'ambito dell'Asse III "Assistenza tecnica" del Programma, vale a dire:
 - il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati;
 - il sistema di controllo e di gestione di II livello;
 - la valutazione in itinere del Programma;
 - le attività di comunicazione.
 - c) la sorveglianza delle politiche orizzontali comunitarie inerenti la sostenibilità ambientale, le pari opportunità e il rispetto della concorrenza.
4. supporti tecnici ed operativi alla predisposizione dei Rapporti informativi periodici e finali previsti per il Programma, nel rispetto delle procedure, delle modalità e dei contenuti definiti a livello comunitario e nazionale;
5. supporti tecnici ed operativi all'Autorità di Gestione nelle attività di partenariato con l'Unione Europea, con le Autorità nazionali e regionali e con altri soggetti territoriali aventi causa nello sviluppo attuativo del Programma;
6. supporti specialistici per la diagnosi e la risoluzione di problemi specifici legati all'attuazione ed alle procedure programmate e per la formulazione di proposte di adeguamento del sistema organizzativo, normativo e regolamentare di disciplina dell'attuazione del Programma.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e della tempistica previste dal Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione ed eventuali s.m.i., dal

Programma Operativo Nazionale (PON) "Reti e Mobilità" del Ministero delle Infrastrutture e dalle disposizioni nazionali in materia.

Il servizio dovrà essere espletato presso il Ministero delle infrastrutture, nonché presso le sedi degli enti competenti e degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del PON Reti e Mobilità 2007/2013. I relativi oneri si intendono compresi e compensati nell'ambito del corrispettivo contrattuale.

Si precisa che il servizio di assistenza tecnica è incompatibile con lo svolgimento dei servizi di valutazione e controllo nell'ambito del PON "Reti e Mobilità" 2007-2013. Pertanto, ove l'affidatario del servizio di assistenza tecnica dovesse risultare aggiudicatario di uno o di entrambi i predetti servizi di controllo e di valutazione, sarà tenuto a scegliere, entro e non oltre 10 giorni dalla apposita richiesta scritta che verrà formulata dall'Amministrazione, quale servizio intende svolgere. La mancata comunicazione di tale scelta comporterà la revoca dell'affidamento di tutti i servizi di cui trattasi.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, nell'espletamento delle attività di cui all'art. 2, è tenuto a:

- partecipare, previa indicazione di un proprio referente, alle riunioni del Comitato di Sorveglianza e del Comitato di Indirizzo e Attuazione (CIA) istituito – come previsto dal QSN – con Decreto del Ministro prot. 0002799-21/02/07 del 16.02.07 ai fini di massimizzare le sinergie e di garantire il coordinamento dei diversi interventi della politica regionale unitaria;
- partecipare ad incontri di lavoro, riunioni, tavoli tecnici con l'Autorità di Gestione, le altre Autorità del Programma e i Beneficiari degli interventi finanziati;
- svolgere il servizio in stretto contatto con gli uffici di segreteria del Comitato di Sorveglianza e più in generale con gli Uffici dell'Autorità di Gestione;
- redigere i documenti nel rispetto dei Regolamenti comunitari e dei contenuti del Programma sulla base delle scadenze concordate con l'Autorità di Gestione;
- fornire assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e ai Beneficiari con modalità "problem setting" e "problem solving" nel processo di implementazione del Programma.

ART. 5 - IMPORTO A BASE DI GARA

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono finanziate attraverso fondi comunitari (FESR) e nazionali (Fondo di rotazione ex Legge n. 183/1987). L'importo dell'appalto è di Euro 10.800.000,00 (euro diecimilioniottocentomila/00) IVA esclusa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto all'art. 57, comma 5, lett. a) e b), del D.Lgs. 163/06.

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 81, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e secondo quanto stabilito al successivo art. 83.

Il Concorrente dovrà pertanto presentare, con le modalità previste dal disciplinare di gara, un'offerta articolata in due parti distinte:

- "Offerta tecnica"
- "Offerta economica".

ART. 7 - CONTENUTO OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica deve contenere la descrizione analitica delle modalità con cui verranno svolte le varie fasi dell'attività di assistenza tecnica per l'attuazione, sorveglianza e verifica del Programma delineate nel Bando di gara e nel presente Capitolato con indicazione del sostegno tecnico e operativo da fornire, delle attività e degli elaborati da realizzare e dei relativi tempi di esecuzione e consegna.

In particolare, l'offerta tecnica deve contenere:

1. Metodologia di espletamento del servizio: l'Offerente dovrà provvedere alla definizione del disegno di assistenza tecnica e alla descrizione dell'approccio metodologico che si intende utilizzare per l'espletamento del servizio richiesto dal Bando di gara e dal Capitolato d'onori;
2. Piano di lavoro: l'Offerente dovrà definire le modalità organizzative, i tempi, la tipologia, i contenuti e la periodicità degli output connessi all'espletamento del servizio;
3. Descrizione dell'articolazione e dell'organizzazione del Gruppo di Lavoro previsto per la realizzazione del servizio e avente i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi minimi:
 - un profilo professionale, con funzioni di coordinatore scientifico del Gruppo di Lavoro, con almeno 10 anni di esperienza a supporto della P.A. in attività di assistenza tecnica, monitoraggio, controllo e valutazione di programmi comunitari;
 - tre profili professionali con almeno 5 anni di esperienza a supporto della P.A. in attività di assistenza tecnica o di valutazione di programmi comunitari;
 - un profilo professionale con almeno 5 anni di esperienza a supporto della P.A. in politiche territoriali, infrastrutturali e ambientali;
 - un profilo professionale con almeno 5 anni di esperienza a supporto della P.A. nel campo delle procedure amministrative (anche comunitarie) e delle analisi delle organizzazioni;
 - un profilo professionale con almeno 5 anni di esperienza a supporto della P.A. nel campo della realizzazione e gestione di sistemi di monitoraggio;
 - un profilo professionale con almeno 5 anni di esperienza a supporto della P.A. in metodi di analisi economica sociale e statistica;
 - un profilo professionale con almeno 5 anni di esperienza a supporto della P.A. nel settore delle politiche delle mobilità e dei trasporti.

L'Offerente dovrà provvedere all'illustrazione delle modalità organizzative e di funzionamento del Gruppo di Lavoro per l'espletamento del servizio richiesto e la sua coerenza con la metodologia e le attività proposte. Di ciascun componente il Gruppo di Lavoro dovrà essere allegato il relativo curriculum, come previsto nel Disciplinare di gara.

L'Offerta tecnica dovrà essere contenuta in una relazione di massimo 50 cartelle, escluse le tabelle, gli elaborati grafici e i curricula.

Durante l'esecuzione del servizio le professionalità indicate nell'Offerta tecnica possono essere sostituite con professionalità di analoga esperienza previa valutazione e approvazione del relativo curriculum da parte dell'Amministrazione committente. La pendenza dell'autorizzazione dell'Amministrazione non esonera l'Aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte e non costituisce motivo legittimo di sospensione o dilazione della prestazione del servizio.

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE DELLA GARA

L'aggiudicazione dell'appalto avviene, ai sensi dell'art 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi mediante l'applicazione dei seguenti criteri di valutazione, in ordine decrescente di importanza:

- Offerta tecnica (max punti 85/100)
- Offerta economica (max punti 15/100)

Per l'Offerta tecnica i punti sono così articolati:

- max 45 punti, caratteristiche metodologiche e qualità del servizio dell'offerta in termini di:
 - qualità e coerenza complessiva dell'Offerta tecnica;
 - metodologia prevista, per ciascun ambito di attività, per lo svolgimento del servizio.

- max 10 punti, proposte migliorative rispetto a quanto indicato agli artt. 3, 4 e 7 del presente Capitolato.
- max 30 punti, modalità di erogazione del servizio in termini di:
 - coerenza e articolazione del piano di lavoro;
 - articolazione e organizzazione del Gruppo di Lavoro, rispetto sia all'oggetto della prestazione (come descritto al precedente art. 3) sia a quanto sviluppato dall'Offerente in sede di Offerta tecnica;
 - modalità e strumenti per il trasferimento delle competenze al personale dell'Autorità di Gestione.

Per l'Offerta economica il punteggio è attribuito secondo la formula:

$$P=(pb/po)^{1/2} \cdot 15$$

Dove:

- P = punteggio attribuito
- Pb = prezzo più basso
- Po = prezzo offerto
- 15 = punteggio massimo dell'offerta economica

Il servizio sarà aggiudicato al Soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti relativi all'Offerta tecnica e all'Offerta economica.

Nel caso in cui due o più Società/Imprese partecipanti alla gara ottengano lo stesso punteggio complessivo l'aggiudicazione è disposta a favore dell'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio in relazione agli elementi tecnici.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione del servizio oggetto del presente Capitolato nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, non vengano ritenute convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto, le offerte pervenute.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di un solo soggetto la cui offerta sia ritenuta valida.

ART. 9 - STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avviene secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/06 in forma pubblica amministrativa, innanzi all'ufficiale rogante. L'Aggiudicatario verrà invitato per iscritto a stipulare il contratto.

ART. 10 - DURATA DEL CONTRATTO

Successivamente alla stipula del contratto e dopo la registrazione del decreto di approvazione dello stesso da parte degli Organi di Controllo, l'avvio delle prestazioni è dato con apposito verbale redatto in contraddittorio tra il Contraente ed il Responsabile del procedimento.

Dalla data del menzionato verbale decorrerà il tempo utile per la realizzazione del servizio che avrà durata fino al 31 dicembre 2015

L'ultimazione delle prestazioni è accertata mediante redazione da parte del Responsabile del procedimento, in contraddittorio con il Contraente, di un apposito verbale.

ART. 11 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l'importo della garanzia per l'esecuzione del contratto è pari al 10% dell'importo contrattuale, con eventuale applicazione degli aumenti previsti dal medesimo art. 113.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di regolare collaudo del servizio prestato.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 12 – PAGAMENTI - PENALI - COLLAUDO

Il compenso verrà così corrisposto:

- a) il 10% dell'importo del contratto dopo la stipula dello stesso, e previa approvazione da parte dell'Amministrazione, del Programma operativo del servizio, inteso quale documento complementare e di dettaglio del Piano di lavoro, con la descrizione analitica delle attività da porre in essere in attuazione dello stesso Piano di lavoro, al fine di assicurare un più efficace e funzionale coordinamento del servizio medesimo. Il Programma operativo del servizio deve essere presentato entro 30gg. dall'avvio delle prestazioni ed è approvato dall'Amministrazione nei successivi 30gg. Il Programma operativo è aggiornato con cadenza almeno annuale, o, qualora se ne ravvisi la necessità, su richiesta dell'Amministrazione;
- b) pagamenti in rate semestrali posticipate, fino a concorrenza dell'80% dell'importo del contratto;
- c) il residuo 10% a conclusione delle attività oggetto del servizio affidato e dopo l'avvenuto favorevole collaudo delle prestazioni.

Il primo semestre di riferimento decorre dalla data di inizio del servizio, come indicato all'articolo 10.

I pagamenti di cui alle lett. b) e c) saranno effettuati su presentazione, rispettivamente, di una Relazione semestrale sull'attività svolta nel periodo di riferimento e di una Relazione finale contenenti:

- una descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del Gruppo di Lavoro impiegato;
- l'elenco dei documenti prodotti, con le relative lettere di trasmissione all'Amministrazione;
- una tabella contenente l'indicazione delle giornate/uomo impiegate, partitamente per ciascuna professionalità indicata in sede di offerta (coordinatore, senior, junior, ecc.) e l'avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nel piano di lavoro e nei suoi successivi aggiornamenti;
- fattura redatta nei modi di legge.

La maturazione dei pagamenti di cui alle lett. a) e b) sarà attestata dal Referente dell'Amministrazione, di cui all'art. 16 del presente Capitolato, a seguito della quale l'Aggiudicatario potrà emettere la corrispondente e regolare fattura. Tale attestazione si intenderà in ogni caso acquisita trascorsi quarantacinque (45) giorni dalle scadenze sopra indicate.

Il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'Aggiudicatario. Con il prezzo offerto, l'Aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Per ogni giorno di ritardo nell'espletamento del servizio rispetto ai tempi concordati con l'Amministrazione sarà applicata una penale giornaliera pari a € 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Le somme dovute a titolo di penale saranno trattenute dall'amministrazione sugli importi dovuti a titolo di corrispettivo.

Il collaudo dell'attività, nel suo complesso, è eseguito da un soggetto scelto dall'Amministrazione, previo rilascio da parte del Responsabile del procedimento di un apposito documento nel quale sarà riassunto l'andamento del contratto, richiamate le eventuali penalità applicate ed accertato il compimento di tutta la prestazione.

Il documento di collaudo è emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, accertate nei modi di cui all'articolo 10.

ART. 13 - INADEMPIENZE

Il contratto si intende risolto, ai sensi e per effetto dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

- inadempimento o inesatto adempimento o adempimento oltre i termini previsti dal presente capitolato;
- sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- cessione parziale o totale del contratto.

Nel caso di inadempimento, la Stazione appaltante, a mezzo di raccomandata A/R, intimerà all'Aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dall'Aggiudicatario.

Si fa infine presente che, in relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, la Stazione appaltante ha comunque facoltà di concedere proroghe, su motivata richiesta dell'Aggiudicatario.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

L'Aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni. L'Aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

ART. 15 - DIRITTO DI RECESSO

L'Amministrazione ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso al Contraente sarà riconosciuto il pagamento dei servizi eseguiti, purché regolarmente effettuati, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 C.C..

È fatto divieto al Contraente di recedere dal contratto con il Ministero delle Infrastrutture.

ART. 16 - INDICAZIONI OPERATIVE

Ai fini di assicurare massima efficacia e fluidità dei rapporti reciproci nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato, successivamente alla stipula del contratto l'Amministrazione committente designa un Referente, che potrà coincidere con l'Autorità di Gestione del PON, mentre l'Aggiudicatario indica un Coordinatore operativo. Le interazioni con il personale degli Uffici dell'Amministrazione e di altri Enti e Istituzioni, a vario titolo coinvolti nell'attuazione e gestione del Programma, dovranno essere concordate e condivise con il Referente.

ART. 17 - OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, il Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per la Programmazione e i Programmi Europei, in qualità di titolare, nomina l'Aggiudicatario responsabile esterno del trattamento.

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Aggiudicatario, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B del decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti, nei riguardi delle misure di sicurezza adottate ai fini della legge, al titolare Ministero delle Infrastrutture - Direzione Generale per la Programmazione e i Programmi Europei, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le eventuali vertenze tra la Stazione appaltante e l'Aggiudicatario che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri la definizione delle suddette controversie.

ART. 19 - REVISIONE PREZZI

Il prezzo del contratto è soggetto a revisione da effettuarsi ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con la seguente periodicità: ogni 24 mesi.

ART. 20 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Tutte le spese di contratto, bolli, imposte di registro ecc. sono a carico esclusivo del Contraente senza alcun diritto di rivalsa.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel Bando di gara.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato si fa riferimento alla Direttiva CE n. 2004/18, al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione vigente in materia.